



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del Reg. Generale - Data 30-01-2023

OGGETTO: Approvazione Diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 - 229, legge n. 197/2022

L'anno duemilaventitrè, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 20:10 è iniziata la trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del Segretario generale. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori Vicari, La Terra e Miceli L. (il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la carica di consigliere comunale).

Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	X	
2	AGNELLO ERCOLE	X	
3	SIRAGUSA GAETANO	X	
4	DI NATALE PAOLA	X	
5	MICELI LUCIA PAOLA	X	
6	DI PRIMA ROSOLINO	X	
7	BARCELLONA MARIA CRISTINA	X	
8	MICELI ANTONINO		X
9	GATTUSO CALOGERA		X
10	TRIPPI GIOACCHINO	X	
11	FATTA ROSARIO	X	
12	BOSSOLO DANIELA	X	

Presenti n. 10

Assenti n. 2 (Miceli A. e Gattuso)

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@pec.it

Su indicazione dell'Amministrazione, dal Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi" viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229.agenziaiscossione.gov.it;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versandole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato

in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

EVIDENZIATO che da una verifica effettuata nell'area riservata dell'Agente della riscossione non risultano per gli anni in argomento carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro, oggetto di un eventuale stralcio, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CHE, sono in corso comunque ulteriori verifiche attivate attraverso i canali tradizionali;

DATO ATTO che il Comune di Alia ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed approvato il relativo Piano PRFP 2022-2036 con deliberazione consiliare n. 7 del 17 marzo 2022 e, conseguentemente, appare necessario, nelle more di verificare ulteriormente eventuale carichi affidati all'Agente per la riscossione, esercitare comunque prudenzialmente ogni utile azione finalizzata a cautelare l'Ente da eventuali riduzioni di incassi;

RITENUTO pertanto di sottoporre all'approvazione del competente Organo, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che la presente proposta sarà trasmessa al Revisore dei conti al fine di acquisire il prescritto parere ex art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del vigente Tuel approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del settore dichiara che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata in quattro settori: settore 1, "Affari generali" - settore 2 "Affari finanziarie tributarie" - settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive";

VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale la dott.ssa Minnuto Maria Grazia, dipendente interna di Cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi";

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2022;

VISTO il DUPS 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione PEG approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 141 del 7 novembre 2022;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, con il quale è stato differito al 31 marzo 2023, il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2023/2025 e successive modificazioni;

DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2023/2025 è in corso di formazione;

VISTO l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata

da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
VISTA la legge 8 giugno 1990,n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3-di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 unitamente al modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229.agenziariscossione.gov.it;
4-di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
5-di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6- di onerare l'Ufficio tributi delle trasmissioni degli atti e moduli alle Amministrazioni interessate entro il termine di scadenza sopraindicata;
7-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, dichiara che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dott.ssa Minnuto Maria Grazia, dipendente interna di Cat. D3);
8-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
9-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 3.

Alia, 17 gennaio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 17-01-2023
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 17-01-2023
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Il Presidente, in prosecuzione (ore 20:10) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.3 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione, evidenziando i profili significativi. Invita quindi i consiglieri ad iscriversi per intervenire, previa illustrazione della proposta da parte del Responsabile del settore 2 "Affari finanziari", presente in aula.

Il Responsabile del settore 2, dott.ssa Minnuto, illustra la proposta come da documentazione agli atti (Il Comune ha in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, pertanto, l'ufficio ha definito la proposta optando per il non avvalimento dello stralcio parziale per le cartelle sotto mille euro e nello specifico di non applicare, ai carichi affidati all'Agente della riscossione ADER dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 così come previsto dal comma 229 della medesima legge).

/Alle ore 20:17 per l'Amministrazione entra in aula l'assessore Vicari/.

Successivamente si assiste ad una serie di interventi a più riprese dei consiglieri Tripi, Miceli Paola, Di Prima e Siragusa che in estrema sintesi vengono riportati come segue:

Il consigliere Tripi

E' contrario alla proposta in quanto ritiene che chi non ha pagato dal 2000 al 2015 è stato impossibilitato e quindi non pagherà neanche per gli anni successivi. Allo stesso tempo se tali somme vanno inserite nel piano di riequilibrio e nel bilancio, a suo parere, vanno ad aumentare gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità. Conclude chiedendo a quanto ammonta l'importo da incassare ribadendo che la scelta di avvalersi della procedura del riequilibrio finanziario è stata presa dall'attuale Amministrazione senza la condivisione da parte della minoranza.

/Alle ore 20:22 per l'Amministrazione entra in aula l'assessore La Terra/.

Il Responsabile del settore 2, dott.ssa Minnuto

Chiarisce che tali somme nel rispetto dei principi contabili non sono presi in considerazione nel piano di riequilibrio e nel bilancio dell'Ente perché risalgono ad un periodo al di fuori dell'arco temporale che prenda a riferimento il fondo crediti di dubbia esigibilità. Allo stato non è agevole esprimersi su una stima complessiva di tali crediti, si è a conoscenza delle posizioni che sono pari a circa 6466, come da acquisizione ruoli della piattaforma ADER.

Consigliere /Assessore Miceli Lucia Paola

L'approvazione della proposta in trattazione comporta la rinuncia allo stralcio parziale (sanzioni ed interessi) delle cartelle sotto mille euro. Il contribuente in tutti i casi può presentare una istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2023 per usufruire dello stralcio che copre un periodo più esteso (fino al 31 dicembre 2022).

Di Prima Rosolino

Prende atto delle precisazioni dell'assessore Miceli e manifesta la sua condivisione e appoggio a tale posizione.

Consigliere /Assessore Siragusa

Ravvisa l'opportunità sull'argomento di andare oltre l'aspetto tecnico ed evidenziare quello politico. Alla data odierna solo il cinque per cento degli Enti locali hanno aderito a tale misura. Egli ritiene che non avvalendosi di tale rottamazione (in considerazione degli impegni assunti dal Comune in sede di riequilibrio) si dà la possibilità ai contribuenti di rivedere la loro condotta precedente e se sono nelle condizioni di farlo di avvalersi dell'altra misura avente scadenza il 30 aprile 2023.

/Alle ore 20:54 entra in aula il Sindaco/.

Il Presidente, preso atto dell'esaurimento della discussione generale, invita i gruppi ad intervenire per dichiarazione di voto.

Il consigliere Tripi, chiesta e ottenuta la parola, riallacciandosi a quanto detto in precedenza, preannuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto la proposta, così come formulata, costituisce una conseguenza del piano di riequilibrio, proposto e deliberato dalla maggioranza, senza l'accordo della minoranza.

Il consigliere Di Prima, chiesta e ottenuta la parola, preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza considerato che il cittadino, in tutti i casi, potrà avvalersi dell'altra misura di rottamazione delle cartelle con istanza dell'interessato entro il 30 aprile 2023.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Barcellona, Siragusa e Bossolo). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Miceli A. e Gattuso). Votanti 10. Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Tripi, Bossolo e Fatta). Astenuti nessuno. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 - 229, legge n. 197/2022", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Uditi gli interventi;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n.3 del 19 gennaio 2023;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; **Procedutosi** a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Barcellona, Siragusa e Bossolo). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Gattuso e Miceli A.). Votanti 10. Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Fatta, Bossolo e Tripi). Astenuti nessuno. **Pertanto,**

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo iscritto all'ordine del giorno

La presente deliberazione si compone di n. 07 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DIESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

COMUNE DI ALIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 19/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229.

Il giorno diciannove del mese di gennaio dell'anno 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Alia, presso il suo studio in Sciacca, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 17/01/2023 ad oggetto: "*Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022*"

VISTA

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI

in particolare, gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO

- che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, relativamente ai debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione;

- che per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione relativi alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi, comunque denominati;
- **che agli enti creditori sopra indicati è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico;**

PRESO ATTO

- che il Comune di Alia ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed approvato il relativo piano di riequilibrio 2022-2036 con deliberazione C.C. n. 7 del 17/03/2022;
- che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente – nelle more di verificare ulteriormente eventuali carichi affidati all'Agente della riscossione - di **non consentire** l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obbiettivo di contrasto all'evasione, né la perdita di gettito.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione

ASSUNTE

le opportune informazioni sul presunto valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati all'Agente della riscossione;

EFFETTUATE

le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO

che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'Agente della riscossione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del settore;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Il Revisore unico dei conti

Dott. Giuseppe Edoardo Toto